

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Innocenzo DE SANCTIS, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Prof. Giovanni TRINCA COLONEL, Sig. Ettore VIERIN, Prof. Carlo VIZZINI.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

Il Dott. Marcello Guerra, Dirigente dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, è incaricato di svolgere le funzioni di segretario della riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto che l'Ente detiene attualmente una partecipazione in SARA Assicurazioni Spa, Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, pari al 54,22% del capitale sociale; tenuto conto che il capitale sociale della Società è pari a € 54.675.000,00 ed è costituito da n. 18.225.000 azioni del valore nominale di € 3,00 cadauna, così suddivise: - n. 9.881.881 azioni ordinarie e privilegiate detenute dall'ACI, pari al 54,22% del capitale sociale; - n. 5.728.117 azioni ordinarie e privilegiate detenute dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, pari al 31,43% del capitale sociale; - n. 1.275.750 azioni ordinarie e privilegiate detenute da Assicurazioni Generali Spa, pari al 7% del capitale sociale; - n. 1.275.750 azioni ordinarie e privilegiate detenute da Generali Italia Spa, pari al 7% del capitale sociale; - n. 59.002 azioni privilegiate detenute da taluni Automobile Club, pari allo 0,33% del capitale sociale; - n. 4.500 azioni detenute dalla stessa SARA Assicurazioni, pari allo 0,02% del capitale sociale; tenuto conto che la Società, anteriormente al 31 dicembre 2015, ha emesso strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e, più precisamente, un prestito obbligazionario con data di inizio negoziazione al 3 febbraio 2015 e scadenza al 3 febbraio 2025, ed è quindi equiparata, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, alle Società quotate; preso atto che, con deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 24 ottobre 2017 in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 175/2016,

è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella stessa SARA Assicurazioni, ricorrendone i requisiti di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI e le condizioni previste agli artt. 4 e 20 del medesimo decreto legislativo; considerato che – come anticipato dal Presidente nella riunione del 10 aprile 2018 – si è venuta a determinare la possibilità, per l'Ente, di acquisire un'ulteriore quota di partecipazione nella Società, a seguito della volontà, manifestata dalla Reale Mutua Assicurazioni, di procedere alla parziale cessione della propria partecipazione azionaria; considerato che analoga intenzione è stata manifestata anche da Assicurazioni Generali Spa e Generali Italia Spa; tenuto conto che lo Statuto della SARA Assicurazioni prevede il diritto di prelazione dei Soci titolari di azioni ordinarie in relazione a cessioni di azioni ordinarie da parte di altri Soci; tenuto, altresì, conto che i Soci titolari di azioni ordinarie sono l'Automobile Club d'Italia, Reale Mutua Assicurazioni, Assicurazioni Generali Spa e Generali Italia Spa; viste le note illustrative a firma congiunta della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo e dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, prot. n.84/18 del 7 giugno 2018 e prot. n.5527 del 19 giugno 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto, in particolare, che l'ipotesi di acquisto prospettata consentirebbe all'ACI di incrementare la propria quota di partecipazione nella Società dal 54,22% al 75% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di € 130 milioni, oltre imposte, tasse, diritti, interessi ed altri oneri; preso atto che l'Assemblea dell'Ente, nella riunione del 30 aprile 2018, in sede di approvazione del 1° Provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2018, così come predisposto dal Consiglio Generale, ha autorizzato lo stanziamento di 135,1 milioni di euro, a valere sul budget delle immobilizzazioni finanziarie, finalizzato ad assicurare la necessaria copertura di budget all'operazione in parola; udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto rappresentato nel corso della seduta; tenuto conto che la SARA Assicurazioni - in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), e all'art. 39 e seguenti dello Statuto – eroga servizi di assistenza assicurativa a beneficio degli automobilisti, con particolare riferimento al ramo "RC Auto", predisponendo, in tale contesto, specifici pacchetti e proposte assicurative destinati ai Soci dell'ACI; preso atto che i cambiamenti del settore della mobilità, anche a causa del progressivo superamento della tradizionale impostazione riferita all'auto di proprietà e del contestuale incremento dell'utilizzo dei mezzi di trasporto con modalità condivise, quali il *car-sharing* ed il *car-pooling*, impongono nuove strategie ed un complessivo riposizionamento dell'ACI nel settore, onde poter rispondere al meglio alle esigenze e alle nuove necessità dei Soci e degli automobilisti in generale; preso atto che, in tale contesto, è necessario procedere ad una riqualificazione dei servizi inerenti all'assistenza al veicolo e alla persona, prevedendo anche nuove forme di garanzia di tipo assicurativo collegate alla nuova dimensione della mobilità automobilistica, che possano integrare e arricchire l'offerta dei servizi, in aggiunta al tradizionale servizio di soccorso stradale al veicolo; tenuto conto che la SARA Assicurazioni, per la connessione esistente con le finalità istituzionali dell'Ente, è in grado di supportare ed accompagnare al meglio i processi di sviluppo e di riposizionamento dei servizi e di favorire ulteriori sinergie interne alla Federazione, anche in considerazione del ruolo di Agenti Generali della

Compagnia che gli Automobile Club rivestono; considerato, quindi, che l'operazione di investimento in parola riguarda una Società costituita dall'ACI e controllata dall'Ente, della cui realtà economica, finanziaria e gestionale l'ACI dispone di una conoscenza diretta e completa, stante il suo pluriennale ruolo di azionista di riferimento della stessa; tenuto conto della comprovata esperienza e qualificazione specialistica di cui la SARA Assicurazioni dispone relativamente ai prodotti assicurativi in campo automobilistico; considerati i positivi risultati conseguiti nel tempo nell'ambito delle iniziative di collaborazione attivate ai fini dello sviluppo di reciproche sinergie strategiche e gestionali, anche con il coinvolgimento delle rispettive reti, finalizzato al pieno perseguimento degli scopi istituzionali della Federazione; ritenuto, conseguentemente, che l'operazione, proprio in quanto afferente alla SARA Assicurazioni, appare in grado di massimizzare i benefici conseguibili, coniugando al meglio le esigenze di crescita strategica della Federazione con le necessarie garanzie di salvaguardia del patrimonio dell'Ente e di adeguata redditività dell'investimento, in considerazione della solidità della Compagnia attestata, come illustrato dal Presidente, da indicatori ampiamente positivi quali gli utili di esercizio, il favorevole rapporto sinistri/premi, i requisiti di solvenza ed il tasso di redditività finora garantito agli azionisti; preso atto, in particolare, che, con scrittura privata sottoscritta in data 17 aprile 2018 dall'ACI e dalla Reale Mutua Assicurazioni, quest'ultima ha formalizzato l'interesse, per sé e per le due Società del Gruppo Generali socie della SARA Assicurazioni, a cedere all'ACI una quota di partecipazione pari, complessivamente, al 20,78% del capitale sociale della richiamata Compagnia; preso atto, in particolare, che la Società Reale Mutua Assicurazioni e le richiamate Società del Gruppo Generali cederebbero ad ACI, quote di partecipazione in SARA Assicurazioni pari, rispettivamente, al 16,78% ed al 4% del capitale sociale; considerato che, con la medesima scrittura privata, l'ACI ha manifestato l'interesse ad acquistare le predette quote di partecipazione; preso atto che, ai sensi della citata scrittura privata, gli obblighi per le parti sorgeranno esclusivamente con la sottoscrizione dei contratti, in caso di esito positivo delle trattative; preso atto che, ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l'ACI e la Società Reale Mutua Assicurazioni hanno affidato, in forma congiunta, ad un soggetto indipendente, individuato in KPMG Advisory Spa, la redazione di una *"fairness opinion"* per la valutazione della Società; visto il documento di valutazione al riguardo predisposto da KPMG Advisory Spa in data 6 aprile 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il predetto valutatore indipendente ha ritenuto che il valore equo attribuibile al 100% del capitale sociale di SARA Assicurazioni al 31 dicembre 2017, data di riferimento individuata dalle parti, *"ex dividend"* a valere sull'utile netto 2017, è compreso tra 602,3 milioni di euro e 670,5 milioni di euro; tenuto conto che, sulla scorta della predetta valutazione, le parti hanno successivamente concordato in € 130 milioni il controvalore della predetta quota del 20,78% del capitale sociale di SARA Assicurazioni, corrispondente a n. 3.787.155 azioni ordinarie, per un valore complessivo della Società, di riferimento per l'operazione, di € 625.601.540,50; considerato che detto valore complessivo della Compagnia, come sopra quantificato dalle parti, si pone al di sotto della media dell'intervallo di valore della Società stessa al 31 dicembre 2017, come individuato da KPMG

Advisory Spa; visto lo schema di contratto preliminare di compravendita tra l'ACI e la Società Reale Mutua Assicurazioni avente ad oggetto, la compravendita di azioni ordinarie della SARA Assicurazioni pari al 16,78% del capitale sociale della Compagnia, ad un prezzo di € 104.975.938,50, e preso atto delle condizioni contrattuali previste; preso atto, in particolare, delle modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, da perfezionarsi mediante versamento di quattro *tranches*, di cui la prima, di € 69.983.958,93, da corrispondersi alla data del trasferimento delle azioni, la seconda, di € 8.075.072,18, da corrispondersi entro il 30 giugno 2019; la terza, di € 8.075.072,18, da corrispondersi entro il 30 giugno 2020 e la quarta, di € 18.841.835,21 da corrispondersi entro il 30 giugno 2021, con riconoscimento, da parte dell'ACI, di un interesse per dilazione di pagamento a partire dalla seconda tranche pari all'1% annuo; preso atto che i contratti tra l'ACI e Assicurazioni Generali Spa e Generali Italia Spa, aventi ad oggetto, complessivamente, la compravendita di azioni ordinarie della SARA Assicurazioni pari al 4% del capitale sociale della Compagnia, saranno perfezionati, sulla medesima base di valutazione e con le medesime condizioni definite con la Società Reale Mutua Assicurazioni, ad un corrispettivo complessivo di € 25.024.061,50; preso atto che, laddove Assicurazioni Generali Spa e Generali Italia Spa decidessero di non procedere alla citata cessione di azioni ad ACI, la Società Reale Mutua Assicurazioni provvederà ad un'ulteriore cessione di azioni proprie, fino al raggiungimento della quota del 20,78% del capitale sociale della SARA Assicurazioni; preso atto che, a garanzia dell'obbligazione di pagamento da parte dell'ACI del prezzo oggetto di dilazione e degli interessi, così come previsto agli artt. 2.4 (iii) e 2.5 della citata scrittura privata del 17 aprile 2018, si prevede, contestualmente alla firma del/dei contratto/i di compravendita delle azioni, la sottoscrizione di apposito/i contratto/i di pegno su azioni ordinarie della SARA Assicurazioni, avente/i ad oggetto la costituzione in pegno di un terzo del totale delle azioni trasferite dalla Società Reale Mutua Assicurazioni ed, eventualmente, da Assicurazioni Generali Spa e Generali Italia Spa, fermo restando che – per l'intero periodo di riferimento ed in relazione alle azioni oggetto di pegno – l'Ente disporrà dei diritti sociali e del diritto alla percezione dei dividendi erogati dalla Società; visto, in proposito, lo schema di contratto di pegno su azioni all'uopo predisposto, e preso atto dei contenuti dello stesso; preso atto che, con l'acquisizione dell'ulteriore quota di partecipazione in parola, l'ACI acquisirebbe la maggioranza per le deliberazioni assunte in sede di Assemblea straordinaria della Compagnia; tenuto conto che all'operazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, integrando la stessa un incremento della quota di partecipazione azionaria già detenuta dall'ACI in una Società quotata e non comportando, quindi, l'acquisizione della qualità di Socio, già esistente in capo all'ACI, non si applicano le ulteriori disposizioni di cui al medesimo art. 8; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; **autorizza**, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisto dalla Società Reale Mutua Assicurazioni ed, eventualmente, dalle due Società del Gruppo Generali socie della SARA Assicurazioni Spa, di complessive n. 3.787.155 azioni ordinarie della stessa SARA Assicurazioni, pari al 20,78% del capitale sociale della Società; **conferisce mandato** al Presidente per negoziare con le parti ogni

eventuale condizione migliorativa dei termini di pagamento a favore dell'ACI, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'Ente; **conferisce altresì mandato** al Presidente, previo parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente e con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento degli atti, per la sottoscrizione: 1) del/dei contratto/i preliminare/i di compravendita secondo lo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lettera C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 2) del/dei conseguente/i contratto/i definitivo/i di compravendita, in conformità alle medesime condizioni; 3) del/dei contratto/i di pegno su azioni ordinarie della SARA Assicurazioni, pari ad un terzo delle azioni trasferite, secondo lo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lettera D), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La spesa, pari a € 130 milioni, oltre imposte, tasse, diritti, interessi ed altri oneri, trova copertura nel budget degli investimenti dell'Ente per l'anno 2018 del Centro di Responsabilità gestore "1021 Ufficio Amministrazione e Bilancio", a valere sul conto "123010100-Partecipazioni in imprese controllate". Gli oneri finanziari per dilazione di pagamento, per un importo complessivo non superiore a € 817.831,51, trovano copertura sul Conto "421700009-Interessi passivi" del budget economico del medesimo Centro di Responsabilità per l'anno 2018 e, pro quota, sul corrispondente Conto del budget degli esercizi 2019, 2020 e 2021. La Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo e l'Ufficio Amministrazione e Bilancio sono incaricati di svolgere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.".

Bozza non vincolante – rev BNA

**CONTRATTO PRELIMINARE
DI COMPRAVENDITA
DI AZIONI**

tra

**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
(in qualità di promissario acquirente)**

e

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
(in qualità di promittente venditore)**



Indice [aggiornare]

PREMESSE	4
ARTICOLO I	5
RIFERIMENTI - PREMESSE ED ALLEGATI	5
1.1. Riferimenti.....	5
1.2. Premesse e Allegati.....	5
ARTICOLO II	6
OGGETTO DEL CONTRATTO	6
2.1. Oggetto.....	6
2.2. Trasferimento.....	6
2.3. Godimento.....	6
ARTICOLO III	6
PREZZO DELLE AZIONI	6
3.1. Corrispettivo.....	6
3.2. Pagamento del Corrispettivo.....	6
3.3. Ritardo nel pagamento del Corrispettivo – Decadenza dal Beneficio del Termine.....	7
ARTICOLO IV	8
TRASFERIMENTO	8
4.1. Condizioni sospensive.....	8
4.2. Data di Trasferimento.....	8
ARTICOLO V	9
ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ALLA DATA DI TRASFERIMENTO	9
5.1. Adempimenti da completarsi alla Data di Trasferimento:.....	9
5.2. Contratto definitivo.....	9
ARTICOLO VI	10
DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI -	10
6.1. Dichiarazioni e Garanzie delle Parti.....	10
6.2. Obbligo e Procedura di Indennizzo.....	10
ARTICOLO VII	10
ONERI E COSTI	10
7.1. Oneri e costi.....	10
ARTICOLO VIII	10
DISPOSIZIONI GENERALI	10
8.1. Completezza e modifiche.....	10
8.2. Divieto di cessione.....	10
8.3. Rubriche.....	11
8.4. Invalidità parziale.....	11
8.5. Tolleranza.....	11
8.6. Comunicazioni e notifiche.....	11
8.7. Riservatezza.....	11
8.8. Assenza di intermediari.....	11
ARTICOLO IX	12
LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA	12
9.1. Legge applicabile.....	12
9.2. Foro competente.....	12

**CONTRATTO PRELIMINARE
DI COMPRAVENDITA DI AZIONI**

Tra

Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello, n. 11, Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 I-scritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 006, in persona del Presidente Dott. Luigi Lana a questo atto autorizzato da [•] (di seguito "Reale Mutua" o "Venditore")

e

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, P.IVA nr. 00907501001, in persona del Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani a questo atto autorizzato da [•] (di seguito "ACT" o "Acquirente")

(di seguito Reale Mutua e ACI individualmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSE

- A. Sara Assicurazioni S.p.a. è una società assicurativa che opera nel settore danni con sede in Roma via Po n. 20 iscritta al n. 0040870583 nel Registro delle Imprese di Roma, partita IVA 0088509009, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00018 (di seguito "Società").
- B. Attualmente il capitale sociale della Società è pari a nominali Euro 54.675.000 (di seguito "Capitale Sociale") ed è così suddiviso:

AZIONISTA	EFFETTIVO								
	ORDINARIE			PRIVILEGIATE			TOTALE		
	NUMERO	%	VAL. NOM.	NUMERO	%	VAL. NOM.	NUMERO	%	VAL. NOM.
AUTOMOBILE CLUB ITALIA	8.840.340	54,57	26.521.020	1.041.875	51,45	3.125.625	9.882.215	54,22	29.646.645
REALE MUTUA	5.091.660	31,43	15.274.980	636.457	31,43	1.909.371	5.728.117	31,43	17.184.351
ASSICURAZIONI GENERALI	1.134.000	7,00	3.402.000	141.750	7,00	425.250	1.275.750	7,00	3.827.250
GENERALI ITALIA	1.134.000	7,00	3.402.000	141.750	7,00	425.250	1.275.750	7,00	3.827.250
A.C. PROVINCIALI	-	-	-	58.665	2,90	175.995	58.665	0,3219	175.995
AZIONI PROPRIE	-	-	-	4.500	0,22	13.500	4.500	0,0247	13.500
DIRITTI FRAZIONARI	-	-	-	3	0,00	9	3	0,00	9
	16.200.000	100,00	48.600.000	2.025.000	100,00	6.075.000	18.225.000	100,00	54.675.000

- C. Reale Mutua ha manifestato l'interesse a cedere e ACI ha manifestato l'interesse ad acquistare, una parte della partecipazione di Reale Mutua nel Capitale Sociale rappresentata da azioni ordinarie e più in particolare: n. ~~4~~3.058.155 azioni ordinarie della Società che rappresentano il 16,78% del Capitale Sociale (da ora "Azioni")
- D. Reale Mutua è consapevole che ACI ha intrapreso una negoziazione per l'acquisto di altre azioni della Società (pari al 4%) del Capitale Sociale da Assicurazioni Generali S.p.A. e Generali Italia S.p.A. a condizioni analoghe a quelle convenute con il presente Contratto e che tali contratti vengono conclusi contestualmente al presente (complessivamente n. ~~729.000~~ azioni ordinarie per un corrispettivo di Euro 25.024.061,59) ed in relazione a tale acquisto esprime sin d'ora con il presente Contratto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto della Società.

le Parti intendono ora disciplinare i termini e le condizioni del preliminare di compravendita di tali Azioni (il "Contratto").

Formatted: Rientro: Sinistro: 0 cm,
Prima riga: 0 cm

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti conven-gono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO I RIFERIMENTI - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Riferimenti

- 1.1.1. Nel presente Contratto i rinvii ed i richiami ad Articoli, Paragrafi ed Allegati si inten-dono riferiti ad articoli, paragrafi ed allegati del Contratto, salva diversa indicazione
- 1.1.2. Nel presente Contratto i termini e le espressioni di seguito in ordine alfabetico elencati hanno il significato convenuto per ciascuno di essi nella Premessa, Articolo o Allegato qui indicato:

Definizione	Articolo/Premessa/Allegato
Azioni	Premessa C
Azioni in Garanzia	Art. 5.1.1.(iii)
Capitale Sociale	Premessa B
Contratto	Premessa D
Contratto Definitivo	Art. 4.2.1
Contratto di Pegno	Art. 5.1.1. (iii)
Corrispettivo Dilazionato	Art. 3.2.1
Corrispettivo Immediato	Art. 3.2.1
Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato	Art. 3.2.2
Data di Trasferimento	Art. 4.2
Evento di decadenza dal Beneficio del Termine	Art. 3.3.1

- 1.1.3. Inoltre per giorno lavorativo si intende ogni giorno in cui le banche a Roma sono aperte per la loro attività con esclusione in ogni caso dei sabati e delle domeniche.

1.2. Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Si dà atto che gli Allegati al presente Contratto sono quelli risultanti dal seguente elenco.

Allegato	Descrizione
4.2.2. (i)	<i>Fac-simile</i> Contratto Definitivo
4.2.2. (iv)	<i>Fac-simile</i> Contratto di Pegno
5.1	Dichiarazioni e Garanzie

ARTICOLO II OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Oggetto

- 2.1.1. In conformità ai termini, alle condizioni e secondo le modalità del presente Contratto, Società Reale Mutua di Assicurazioni promette di vendere ad Automobile Club d'Italia, che promette di acquistare, le Azioni.
- 2.1.2. Ai fini del presente Contratto le Azioni sono considerate come un pacchetto unitario, essendo essenziale per l'Acquirente l'acquisto dell'intera partecipazione oggetto della promessa di vendita e rappresentante il 16,78% del Capitale Sociale.

2.2. Godimento

Le Azioni saranno compravendute con godimento regolare, per ciò intendendosi che qualsiasi dividendo distribuito o maturato a partire dalla Data di Trasferimento sarà di spettanza esclusiva dell'Acquirente. Resta, pertanto, di spettanza esclusiva del Venditore qualsiasi dividendo distribuito, maturato o deliberato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017.

ARTICOLO III PREZZO DELLE AZIONI

3.1. Prezzo

- 3.1.1. Il prezzo per l'acquisto delle Azioni è stabilito in Euro 104.975.938,50 (centoquattromilioninovecentosettantacinquemilanovecentotrentotto/50), da ora "Corrispettivo Complessivo").
- 3.1.2. Il Corrispettivo Complessivo è stato ampiamente convenuto tra le Parti, è fisso quindi non suscettibile di aggiustamenti e sarà pagato dall'Acquirente secondo termini e modalità indicati al successivo Articolo 3.2. Le Parti si danno espressamente atto che il Corrispettivo Complessivo è stato determinato anche in via d'alea e, pertanto, al Contratto non si applicano le norme di cui agli artt. 1448,1467 e 1468 c.c.

3.2. Pagamento del prezzo

- 3.2.1. Alla Data di Trasferimento ACI pagherà al Venditore a titolo di prezzo l'importo di Euro 69.983.958,93 ("Corrispettivo Immediato") mentre la parte residua, pari a Euro

- 34.991.979,57 (“**Corrispettivo Dilazionato**”), sarà pagata come previsto al successivo Articolo 3.2.2 e con gli interessi previsti al successivo Articolo 3.2.3.
- 3.2.2 ACI pagherà al Venditore il Corrispettivo Dilazionato in tre rate (da ora ciascuna “**Rata del Corrispettivo Dilazionato**”) di importo e alla scadenza (da ora ciascuna “**Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato**”) qui di seguito indicati:
- (i) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2019;
 - (ii) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2020;
 - (iii) Euro 18.841.835,21 entro il 30 giugno 2021.
- 3.2.3 A ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato, ACI pagherà inoltre al Venditore gli interessi maturati su ciascuna Rata del Corrispettivo Dilazionato calcolati a partire dalla Data di Trasferimento e sino alla scadenza della relativa Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato al tasso annuo del 1% (unoperceto). Per le frazioni di anno gli interessi saranno calcolati *pro die*, ossia per i giorni effettivi maturati, sulla base dell'anno civile di 365 giorni.
- 3.2.4. Le somme dovute dall'Acquirente alla Data di Trasferimento e a ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato verranno corrisposte sul conto corrente bancario che il Venditore si impegna a comunicare per iscritto all'Acquirente con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla Data di Trasferimento o a ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato.
- 3.3. Ritardo nel pagamento e decadenza dal Beneficio del Termine**
- 3.3.1 ACI decadrà dal beneficio del termine di pagamento del Corrispettivo Dilazionato previsto al precedente Articolo 3.2.2 e quindi dovrà immediatamente pagare al Venditore quanto ancora residui da versare del Corrispettivo Dilazionato e relativi interessi maturati ai sensi dell'Articolo 3.2.3 e dell'Articolo 3.3.3 sino al saldo, nei seguenti casi (da ora ciascuno “**Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine**”):
- (i) ritardato pagamento per più di 15 giorni lavorativi di tutta o parte di una qualsiasi Rata del Corrispettivo Dilazionato o dei relativi interessi maturati;
 - (ii) ricorrenza di una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 1186 c.c.;
 - (iii) commissariamento per dissesto patrimoniale o altra analoga procedura dipendente dall'insolvenza o comunque dalla illiquidità di ACI ;
 - (iv) violazione da parte di ACI di qualsiasi degli impegni assunti negli articoli 2.3, 5.1, 6.1 e 8 del Contratto di Pegno.
- 3.3.2 La decadenza dal beneficio del termine avrà effetto dal momento in cui il Venditore comunichi all'Acquirente la sussistenza di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine e la sua volontà di avvalersi della facoltà di far decadere l'Acquirente dal beneficio del termine.
- 3.3.3 In caso di ritardo di pagamento di una Rata del Corrispettivo Dilazionato e di realizzazione di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine, su ciascuna Rata del Corrispettivo Dilazionato che non sia stata già saldata si applicherà da tale momento, per richiamo convenzionale delle Parti, il tasso di interesse previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

ARTICOLO IV
CESSIONE, VENDITA E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

4.1. Diritto di Prelazione

Le Parti si danno atto che nel contratto stipulato in data odierna ed avente ad oggetto la cessione ad ACI di n. 3.058.155 ~~[•]~~ azioni ordinarie ~~al corrispettivo di Euro~~ per un corrispettivo di Euro 25.024.061,59 le società Assicurazioni Generali S.p.A e Generali Italia S.p.A., uniche altre titolari di azioni ordinarie nella Società, hanno rinunciato al diritto di prelazione previsto nell'art. 6 dello statuto della Società.

4.2. Stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle Azioni

4.2.1 La stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle Azioni (“**Contratto Definitivo**”) avrà luogo in Roma, presso la sede di Sara, nella data che sarà concordata in buona fede tra le Parti e comunque entro il [•] (“**Data di Trasferimento**”), alla presenza del Notaio Dott. Raimondo Zagami iscritto [•] o, in caso di impedimento di questi, di altro notaio scelto dall'Acquirente e tempestivamente comunicato al Venditore.

4.2.2. La stipulazione del Contratto Definitivo si realizzerà con il compimento in un unico contesto, alla Data di Trasferimento, delle seguenti attività che, ove debbano essere eseguite da terzi, le Parti si obbligano ad assicurare:

- (i) sottoscrizione delle Parti del Contratto Definitivo avente contenuto conforme al *fac-simile* costituente l'Allegato 4.2.2. (i, privo di qualsivoglia effetto novativo, da esibire per l'iscrizione nel libro soci della Società del trasferimento delle azioni a favore dell'acquirente;
- (ii) iscrizione nel libro soci della Società del trasferimento delle Azioni a favore dell'Acquirente;
- (iii) pagamento al Venditore del Corrispettivo Immediato;
- (iv) costituzione in pegno di n. ~~[•]~~ 1.019.385 azioni ordinarie della Società (da ora “**Azioni in Garanzia**”) a garanzia del pagamento del Corrispettivo Dilazionato e dei relativi interessi, mediante (a) sottoscrizione delle Parti di scrittura privata autenticata di contenuto conforme al *fac-simile* costituente l'Allegato 4.2.2. (iv) (da ora “**Contratto di Pegno**”) e (b) annotazione del pegno sul libro soci della Società;
- (v) rimborso da ACI a Reale Mutua di parte del costo della fairness opinion rilasciata da KPMG in merito alla valutazione della Società, in misura dunque pari a Euro 39.900,00 oltre IVA e accessori.

4.2.3 Tutte le attività di cui al precedente Articolo 4.2.2 si intenderanno del pari necessarie e da eseguire in un unico contesto temporale e pertanto laddove anche una sola delle predette attività non fosse compiuta anche le altre si intenderanno come non compiute e prive di effetto. Tuttavia, nel caso in cui alcuna delle attività previste al precedente Articolo 4.2.2 non si compia o non possa essere compiuta alla Data di Trasferimento per colpa di una Parte, la Parte adempiente potrà a propria scelta discrezionale e insindacabile: (i) chiedere di procedere comunque all'immediato trasferimento delle Azioni pregiudicando il diritto all'esecuzione di quant'altro previsto dall' Articolo 4.2.2; (ii) eccepire l'inadempimento e sospendere l'esecuzione di quelle tra le attività di cui all' Articolo 4.2.2 poste a suo carico. Resta in ogni caso salvo il diritto della Parte adempiente al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o ritardato adempimento dell'altra Parte.

4.2.4. E' sin d'ora inteso che la cessione delle Azioni sarà e continuerà ad essere disciplinata, anche dopo la Data di Trasferimento, da tutti i patti contenuti nel presente Contratto che non siano stati espressamente sostituiti da pattuizioni contenute nel Contratto Definitivo o nel Contratto di Pegno.

ARTICOLO V DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI

5.1. Dichiarazioni e Garanzie delle Parti

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, garantiscono – per dieci anni a decorrere dalla Data di Trasferimento – che il contenuto dell'Allegato 5.1 e, pertanto, le dichiarazioni ivi rese, corrisponde al vero, sia alla data del presente Contratto, sia alla Data di Trasferimento.

5.2. Obbligo e Procedura di Indennizzo

Nel caso in cui - successivamente alla stipula del presente Contratto o alla Data di Trasferimento - emerga che il contenuto e/o una qualsiasi delle dichiarazioni di cui all'Allegato 5.1 non corrispondesse al vero alla data del presente Contratto o alla Data di Trasferimento la Parte che ha reso la dichiarazione non corrispondente al vero dovrà tenere indenne l'altra Parte da tutte le conseguenze negative di siffatta dichiarazione. La Parte interessata dovrà comunicare all'altra Parte le circostanze che danno titolo all'indennizzo entro trenta giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza.

ARTICOLO VI ONERI E COSTI

6.1 Oneri e costi

Gli eventuali oneri fiscali inclusi quelli per imposta di bollo e di registro gravanti sul presente Contratto, compresi quelli relativi al trasferimento delle Azioni (inclusa la Tobin Tax), nonché gli eventuali costi notarili saranno a carico dell'Acquirente, mentre il Venditore provvederà al pagamento dell'eventuale imposta sul *capital gain*. Resteranno altresì a carico del Venditore gli eventuali oneri fiscali inclusi quelli per imposta di bollo e di registro gravanti sul Contratto di Pegno.

6.2 Costi dei rispettivi consulenti

Ciascuna Parte terrà a proprio carico i costi relativi ai rispettivi consulenti.

ARTICOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

7.1. Completezza e modifiche

Il presente Contratto e i relativi Allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti; essi superano e sostituiscono integralmente qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

7.2 Divieto di cessione

Nessuna Parte può cedere, in tutto o in parte, qualsiasi suo diritto o obbligo nascente dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

7.3 Rubriche

Le rubriche dei singoli Articoli del presente Contratto sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

7.4 Invalidità parziale

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente Contratto non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni valide che per quanto possibile realizzino il medesimo contemperamento di interessi delle Parti.

7.5 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

7.6 Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata r.r., o a mezzo e-mail certificata con notifica di ricevimento, e dovrà essere indirizzata:

(a) se al Venditore, a: 1

all'attenzione di,
via
e-mail certificata:

(b) se all'Acquirente, a:

Indirizzo:
all'attenzione
e-mail certificata: [•]

ovvero presso il diverso indirizzo e/o mail certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

7.7. Riservatezza

Quanto contenuto nel presente Contratto sarà considerato dalle Parti assolutamente riservato e non potrà essere divulgato se non nei modi decisi congiuntamente, fatti salvi gli obblighi di legge e salvi gli obblighi eventuali dell'Acquirente di informare il mercato dei contenuti del presente Contratto ai sensi della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014.

7.8. Assenza di Intermediari

Ciascuna delle Parti garantisce alle altre che non ha assunto alcun obbligo in merito a commissioni di intermediazione o procacciamento o similari in relazione alle operazioni contemplate nel presente Contratto, il cui pagamento potrebbe essere validamente richiesto alle altre Parti.

ARTICOLO VIII LEGGE APPLICABILE

8.1. Legge applicabile

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

8.2. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

[•] – [•]

ALLEGATO 4.2.2 (I):

FAC-SIMILE CONTRATTO DEFINITIVO

ALLEGATO 4.2.2 (IV);

FAC-SIMILE CONTRATTO DI PEGNO



ALLEGATO 5 (1).

DICHIARAZIONI E GARANZIE

1. Dichiarazioni delle Parti

1.1 Il Venditore dichiara:

- (a) di essere società regolarmente costituita e validamente esistente, di non essere in liquidazione, insolvente, soggetta o in condizione di divenire soggetta a procedure concorsuali
- (b) di avere la capacità giuridica e di agire necessaria per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto e, in particolare, che la conclusione ed esecuzione del presente Contratto è stata debitamente autorizzata da tutti gli organi sociali a ciò deputati e non è richiesta alcuna autorizzazione ulteriore da parte di terzi, ivi incluse autorità amministrative;
- (c) che il presente Contratto contiene obblighi validi e vincolanti per il Venditore;
- (d) la stipula del Contratto non viola alcuna disposizione di legge, ordine o regolamento amministrativo, impegno contrattuale o vincolo reale di qualsivoglia genere di cui sia parte o sia destinatario il Venditore;

1.2 L'Acquirente dichiara:

- (a) di essere ente regolarmente costituito e validamente esistente, di non essere in liquidazione, insolvente, soggetto o in condizione di divenire soggetta a procedure concorsuali
- (b) di avere la capacità giuridica e di agire necessaria per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto e, in particolare, che la conclusione ed esecuzione del presente Contratto è stata debitamente autorizzata da tutti gli organi sociali a ciò deputati e non è richiesta alcuna autorizzazione ulteriore da parte di terzi, ivi incluse autorità amministrative;
- (c) che il presente Contratto contiene obblighi validi e vincolanti per l'Acquirente.
- (d) che la stipula del Contratto non viola alcuna disposizione di statuto, legge, ordine o regolamento amministrativo, impegno contrattuale o vincolo reale di qualsivoglia genere di cui sia parte o sia destinatario l'Acquirente.

2. Dichiarazioni e Garanzie del Venditore

2.1 Oltre a quanto dichiarato e garantito nel precedente Articolo 1 di questo Allegato, il Venditore dichiara e garantisce all'Acquirente esclusivamente quanto espressamente indicato nel presente Articolo 2.

2.1 Il Venditore dichiara e garantisce che ha la piena, libera ed esclusiva proprietà delle Azioni che sono liberamente trasferibili (salva la prelazione e quanto previsto all'art. 6 dello statuto della Società), libere da pgni e in genere, da ogni onere, vincolo e gravame e da ogni diritto (anche di natura obbligatoria) o privilegio di terzi.

3. Esclusione di ogni altra garanzia del Venditore

Il Venditore non presta con riferimento alla cessione delle Azioni alcuna garanzia diversa o ulteriore e non assume alcun impegno diverso ed ulteriore rispetto a quanto indicato nei precedenti articoli 1 e 2. Ferma la generalità di quanto precede è esclusa comunque ogni garanzia sui bilanci, sui beni, sui rapporti, sulle attività e passività, sull'avviamento e sulle prospettive della Società.



CONTRATTO DI PEGNO SU AZIONI

tra

Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello, n. 11, Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 006, in persona del Presidente Dott. Luigi Lana a questo atto autorizzato da [•] (di seguito "Reale Mutua" o "Creditore Pignoratizio")

e

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, P.IVA nr. 00907501001, in persona del Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani a questo atto autorizzato da [•] (di seguito "ACI" o "Costituente")

(Costituente e Creditore Pignoratizio sono di seguito congiuntamente denominati "Parti")

Premesse

- (A) il Costituente è titolare di n. [•] azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro [•], della società Sara Assicurazioni S.p.A. (società assicurativa che opera nel settore danni con sede in Roma, via Po n. 20, iscritta al n. 0040870583 nel Registro delle Imprese di Roma, partita IVA 0088509009, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00018, "Società"), che rappresentano il [•]% del capitale sociale della Società.
- (B) Con accordo stipulato in data [•][•] ("Contratto Preliminare"), l'ACI e Reale Mutua hanno promesso il primo di acquistare ed il secondo di vendere n. [•]-3.058.155 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro [•], della Società per un corrispettivo complessivo di Euro 104.975.938,50; in data odierna, il Contratto Preliminare ha avuto esecuzione, mediante stipula del contratto definitivo, e la proprietà di dette azioni è stata dunque trasferita in capo ad ACI (le "Azioni Trasferite").
- (C) Secondo quanto espressamente convenuto con il Contratto Preliminare, una parte del corrispettivo dovuto dall'ACI a Reale Mutua, e più precisamente, Euro 34.991.979,57 ("Corrispettivo Dilazionato"), sarà versata in tre rate dei seguenti importi (ciascuna "Rata del Corrispettivo Dilazionato") da pagarsi alle seguenti date (ciascuna "Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato"):
- (i) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2019;
 - (ii) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2020;
 - (iii) Euro 18.841.835,10 entro il 30 giugno 2021.
- (D) Ancora secondo quanto espressamente convenuto con il Contratto Preliminare, su ciascuna Rata del Corrispettivo Dilazionato a ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato, ACI pagherà al Venditore gli interessi a partire dalla data di firma del presente Contratto di Pegno e sino a ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato al tasso annuo del 1% (unopercento). Per le frazioni di anno gli interessi saranno calcolati *pro die* ossia per i giorni effettivi maturati, sulla base dell'anno civile di 365 giorni.
- (E) Sempre secondo quanto espressamente convenuto con il Contratto Preliminare, nel caso di realizzazione di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine (come definito all'Articolo 1.2), ACI decadrà dal beneficio del termine di ciascuna Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato e quindi dovrà

immediatamente pagare al Venditore il Corrispettivo Dilazionato non ancora corrisposto oltre agli interessi maturati sino al saldo come indicati alla premessa D e alla premessa F.

- (F) Altresì secondo quanto espressamente convenuto con il Contratto Preliminare, in ogni caso di ritardo del pagamento di ciascuna Rata del Corrispettivo Dilazionato e in ogni caso in cui si verifichi un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine in relazione al Corrispettivo Dilazionato ancora da pagare, si applicherà, per richiamo convenzionale delle Parti, il tasso di interesse previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- (G) il Costituente intende garantire l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo Dilazionato e degli interessi secondo i termini del presente contratto ("**Contratto di Pegno su Azioni**").

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno su Azioni.

1.2 Definizioni

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola, se non definiti diversamente nel presente art. 1.2 o nel presente Contratto di Pegno su Azioni, hanno il medesimo significato indicato nel Contratto Preliminare I seguenti termini, indicati con lettera iniziale maiuscola, avranno il significato di seguito indicato:

"Azioni in Garanzia": ha il significato ad esso attribuito all'art. 2.1 e all'art. 2.3.2.

"Azioni Trasferite": ha il significato ad esso attribuito alla premessa B

"Contratto Preliminare": ha il significato di cui alla premessa B.

"Caso di Inadempimento": significa il mancato pagamento integrale di una Rata del Corrispettivo Dilazionato e dei relativi interessi ad una Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato o il verificarsi di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine.

"Contratto di Pegno su Azioni": significa il presente contratto.

"Corrispettivo Dilazionato" ha il significato di cui alla premessa C.

"Data di Efficacia del Pegno": ha il significato indicato all'articolo 2.2 (Efficacia del Pegno) del presente Contratto di Pegno su Azioni.

"Data di Pagamento del Corrispettivo Dilazionato" ha il significato di cui alla premessa C.

"Decreto 170" indica il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come successivamente modificato ed integrato;

"Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine": significa uno degli eventi che, in forza dell'art. 3.3. del Contratto Preliminare, obbligano il Costituente a pagare immediatamente tutto il Corrispettivo Dilazionato oltre agli interessi maturati e maturandi.

"Obbligazioni Garantite": ha il significato ad esso attribuito all'articolo 3 (Obbligazioni Garantite) del presente Contratto di Pegno su Azioni.

"Periodo di Responsabilità" indica il periodo compreso tra la Data di Efficacia del Pegno e la data in cui ~~tutte le~~ Obbligazioni Garantite assunte dal Costituente ai sensi del Contratto Preliminare risultino pienamente ed incondizionatamente assolte dal Costituente.

“**Pegno**”: significa il pegno costituito ai sensi del presente Contratto di Pegno su Azioni.

“**Rate del Corrispettivo Dilazionato**” ha il significato di cui alla premessa C.

“**Società**”: significa la società di diritto italiano Sara Assicurazioni S.p.a., (società assicurativa che opera nel settore danni con sede in Roma via Po n. 20 iscritta al n. 0040870583 nel Registro delle Imprese di Roma, partita IVA 0088509009, iscritta all’Albo delle imprese assicurative al n. 1.00018.

“**Vincolo**”: significa qualsiasi ipoteca, pegno, privilegio, onere, gravame, vincolo, cessione a titolo di garanzia, opzione, diritto di terzi in genere, o qualsiasi altro contratto o accordo di qualsiasi tipo che costituisca un vincolo o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico.

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1 Costituzione del Pegno

Con il presente Contratto di Pegno su Azioni, al fine di garantire il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite, il Costituente, anche ai sensi di quanto previsto nel Decreto 170, costituisce in Pegno irrevocabile di primo grado in favore del Creditore Pignoratizio, 1/3 (un terzo) delle Azioni Trasferite e precisamente: n. ~~1.019.385~~ azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 3, che rappresentano il [%] del capitale sociale della Società (“**Azioni in Garanzia**”).

2.2 Efficacia del Pegno

Il presente Contratto di Pegno su Azioni avrà piena ed automatica efficacia, senza che siano necessari ulteriori espressioni di volontà della Costituente e del Creditore Pignoratizio, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Pegno su Azioni (la “**Data di Efficacia del Pegno**”).

2.3 Estensione del Pegno

2.3.1 Il Pegno si estenderà, senza che si renda necessario compiere alcun atto o porre in essere alcuna formalità:

- nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2352, comma 3, c.c., alle azioni di nuova emissione relative alle Azioni in Garanzia o agli incrementi del valore nominale delle Azioni in Garanzia;
- alle azioni di nuova emissione relative alle Azioni in Garanzia a seguito di trasformazione, fusione o scissioni della Società;

e, pertanto, le Azioni in Garanzia comprendono altresì le azioni di nuova emissione relative alle Azioni in Garanzia.

2.3.2 In relazione a quanto previsto all’art. 2.3.1, il Costituente si impegna a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie a rendere valido e opponibile ai terzi il Pegno sulle azioni di nuova emissione e si impegna a far sì che la Società (ovvero, nel caso di fusione o scissione, la società emittente le azioni o quote assegnate in sede di fusione o scissione al Costituente) proceda (i) all'emissione delle nuove azioni o, se applicabile, certificati azionari riconoscendo l'esistenza del Pegno, (ii) adempia alle formalità previste dall'Articolo 5 (Opponibilità del Pegno) apportando tempestivamente le debite annotazioni sul libro soci nonché, se applicabile, sui certificati azionari di nuova emissione; (iii) consegna, se applicabile, al Creditore Pignoratizio, quale depositario dei beni sottoposti a pegno, i relativi certificati azionari di nuova emissione.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

Il Pegno garantirà - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale - l'integrale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Costituente (e dei rispettivi aventi causa) con il Contratto Preliminare relativamente al pagamento del Corrispettivo Dilazionato e di ciascuna Rata del Corrispettivo Dilazionato, gli interessi, anche di mora, e ciò anche se immediatamente e anticipatamente dovuti per effetto di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine (le obbligazioni tutte di cui al presente articolo 3 sono collettivamente definite le “**Obbligazioni Garantite**”).

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali

Il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità per il Periodo di Responsabilità, nonostante il pagamento delle di alcune Rate di Corrispettivo Dilazonato e ogni altro eventuale rimborso parziale o adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite.

4.2 Indipendenza della garanzia

Il Pegno non sarà pregiudicato da ogni altra garanzia, reale o personale, e diritto di cui il Creditore Pignoratizio venga a beneficiare in forza di legge o di contratto, fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 2911 c.c..

5. COSTITUZIONE E OPPONIBILITÀ DEL PEGNO

5.1 Formalità per la costituzione del Pegno

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli 2.1 (Costituzione del Pegno) e 2.3 (Estensione del Pegno), il Costituente si impegna a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie a rendere valido e opponibile ai terzi il Pegno sulle Azioni in Garanzia e in particolare si impegna a:

- (i) far annotare, alla Data di Efficacia del Pegno, nel libro dei soci della Società, il Pegno secondo il modello di cui all'Allegato I del presente Contratto di Pegno su Azioni, con le formalità richieste dall'art. 5 del R.D. 239/1942;
- (ii) consegnare al Creditore Pignoratizio, alla Data di Efficacia del Pegno e della sua annotazione nel libro dei soci della Società, una copia ovvero un estratto delle pagine del libro dei soci della Società dalla quale risulti tale annotazione, la cui conformità all'originale sia certificata da un notaio.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE

6.1 Dichiarazioni e garanzie

Il Costituente dichiara e garantisce a favore del Creditore Pignoratizio, relativamente alle Azioni in Garanzia costituite in Pegno di cui è titolare, quanto segue:

- (i) di avere la capacità di sottoscrivere il presente Contratto di Pegno su Azioni e di obbligarsi ai sensi dello stesso e che tutte le deliberazioni sociali o di altra natura e tutte le autorizzazioni, anche di pubbliche autorità, necessarie in connessione a questo sono state debitamente e validamente adottate;
- (ii) di non essere insolvente, e che non è stata intrapresa o minacciata (per iscritto mediante lettera di diffida o messa in mora) alcuna Procedura Concorsuale o procedimento similare applicabile al Costituente;
- (iii) che, né la stipulazione, né l'esecuzione del presente Contratto di Pegno su Azioni da parte del Costituente violano alcuna disposizione di legge o regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile al Costituente, né costituiscono violazione di accordi che la Costituente abbia in essere con terzi;
- (iv) che alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Pegno su Azioni e fatta eccezione per i diritti che originano dal medesimo Contratto di Pegno su Azioni, le Azioni in Garanzia sono libere da pegni e in genere, da ogni onere, vincolo e gravame e da ogni diritto (anche di natura obbligatoria o privilegio di terzi);
- (v) che il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità di cui all'Articolo 5 (Opponibilità del Pegno), garanzia pignoratizia di primo grado a garanzia delle Obbligazioni Garantite, valido ed efficace nei confronti del Costituente e dei terzi.

7. DIRITTI DI VOTO E AI DIVIDENDI

7.1 Esercizio del diritto di voto e diritto ai dividendi

7.1.1. Sino al verificarsi di un Caso di Inadempimento, le Parti convengono che:

- (i) i pagamenti di tutti i dividendi relativi alle Azioni in Garanzia saranno effettuati a favore del Costituente;
- (ii) il Costituente sarà autorizzato ad esercitare tutti i diritti di voto in relazione alle Azioni in Garanzia.

7.1.2. Al verificarsi di un Caso di Inadempimento ed in ogni momento successivo e a partire dalla ricezione da parte del Costituente (con in copia la Società) della comunicazione di cui al successivo art. 7.1.3, il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di:

- (i) intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie ed esercitare i diritti di voto in relazione alle Azioni in Garanzia, incluso per specifiche assemblee dei soci (già convocate o da convocarsi) o per specifici oggetti dell'ordine del giorno (in ogni caso, a mera discrezione del Creditore Pignoratizio), o non esercitare i diritti di voto in relazione alle Azioni in Garanzia;
- (ii) convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile;
- (iii) ricevere il pagamento – ovviamente fino a concorrenza del debito ancora insoluto di cui alle Obbligazioni Garantite – di tutti i dividendi (inclusi i dividendi già approvati ma non ancora distribuiti da qualsiasi assemblea dei soci) e di qualsiasi altra somma che derivino dalle Azioni in Garanzia.

7.2 Comunicazioni in ordine all'esercizio del diritto di voto e diritto ai dividendi

7.2.1 Il Creditore Pignoratizio comunicherà per iscritto al Costituente e alla Società la sua intenzione di ricevere i dividendi e/o esercitare, o non esercitare, i diritti di voto ai sensi del precedente paragrafo 7.1.2. Tale comunicazione potrà anche essere consegnata direttamente al presidente dell'assemblea dei soci della Società in cui il Creditore Pignoratizio intenda esercitare, o non esercitare, i diritti di voto.

7.2.2 Qualora il Creditore Pignoratizio cessi di esercitare i diritti di voto in seguito ad una comunicazione ai sensi del paragrafo 7.2.1 che precede, i diritti di voto torneranno ad essere esercitabili dal Costituente alle medesime condizioni alle quali tali diritti erano esercitabili dal Costituente ai sensi dell'art. 7.1.1. Il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di riesercitare a sua discrezione i diritti di voto secondo quanto previsto agli articoli che precedono.

8 IMPEGNI DEL COSTITUENTE

Il Costituente dovrà fatto salvo quanto diversamente consentito dal Creditore Pignoratizio:

- (i) informare il Creditore Pignoratizio circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto in relazione al Pegno e/o alle Azioni in Garanzia;
- (ii) far sì che la Società non modifichi, salvi i casi imposti dalla legge, i diritti e le facoltà, di natura patrimoniale o amministrativa, relativi alle Azioni in Garanzia;
- (iii) far sì che la Società non assuma deliberazioni dell'assemblea straordinaria che pregiudichino, direttamente o indirettamente i diritti del Creditore Pignoratizio riconosciuti dal presente Contratto di Pegno su Azioni;
- (iv) non costituire ovvero non acconsentire alla costituzione di Vincoli da parte di terzi o di diritti di terzi di qualunque genere sulle Azioni in Garanzia;
- (v) fare sì che le Azioni in Garanzia non costituiscano mai una percentuale del capitale sociale della Società inferiore al 2,729 %; qualora ciò avvenisse, il Costituente, su richiesta del Creditore Pignoratizio, provvederà, entro 20 giorni lavorativi da tale richiesta, alla costituzione in pegno di

tante azioni quante necessarie a reintegrare la suddetta percentuale del 2,729% del capitale sociale della Società.

9. ESCUSSIONE DEL PEGNO

9.1 Effetti dell'Inadempimento delle Obbligazioni Garantite

Al verificarsi di un Caso di Inadempimento, il Creditore Pignoratizio dovrà intimare al Costituente di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi da tale intimazione comporterà la vendita delle Azioni in Garanzia. La comunicazione inviata dal Creditore Pignoratizio alla Costituente avrà gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo e secondo comma, del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione. Impregiudicato quanto previsto dall'articolo 2797, secondo comma, del Codice Civile, qualora non sia effettuato il pagamento e/o non sia posto rimedio al Caso di Inadempimento entro il termine sopra indicato, il Creditore Pignoratizio potrà procedere alla vendita delle Azioni in Garanzia.

9.2 Vendita delle Azioni in Garanzia

9.2.1 Le Azioni in Garanzia potranno essere vendute nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, in tutto od in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, a mezzo di intermediari autorizzati, di altra persona autorizzata a tali atti, o a mezzo di ufficiale giudiziario.

9.2.2 Il Creditore Pignoratizio non sarà tenuto ad accettare alcuna offerta di acquisto che a suo ragionevole giudizio dovesse ritenere non conveniente. Resta comunque inteso che la vendita dovrà avvenire alle migliori condizioni che il Creditore Pignoratizio sarà in grado di realizzare.

9.2.3 Fatto salvo quanto precede, il Costituente con il presente atto nomina irrevocabilmente il Creditore Pignoratizio, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, quale proprio mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto della Costituente, le Azioni in Garanzia, o parte di esse, nel caso di escussione del Pegno, ivi incluso – senza limitazione della generalità di quanto precede – ove occorra ogni facoltà spettante al Costituente ai sensi dell'art. 6 dello statuto della Società con espressa facoltà di richiedere, l'acquisto da parte della Società delle Azioni in Garanzia o esercitare il recesso con riferimento alle Azioni in Garanzia.

9.3 Modalità alternative di escussione del Pegno

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione delle Azioni in Garanzia prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare da parte del Creditore Pignoratizio l'assegnazione in pagamento delle Azioni in Garanzia.

9.4. Escussione del Pegno ai sensi del Decreto 170

A condizione che sussistano le condizioni per l'escussione previste nel Decreto 170 (senza pregiudizio per quanto previsto negli articoli che precedono), il Creditore Pignoratizio avrà il diritto di escutere il Pegno, in conformità a quanto previsto nel Decreto 170, anche in caso di commissariamento per dissesto patrimoniale. A tal fine il Creditore Pignoratizio ha facoltà di:

- (i) determinare l'ammontare Obbligazioni Garantite dovute in conseguenza del verificarsi di un Caso di Inadempimento;
- (ii) stabilire le modalità di escussione e procedere all'escussione del Pegno, attraverso:
 - (a) la vendita in tutto o in parte, anche in più riprese, delle Azioni in Garanzia ad un prezzo non inferiore al valore determinato in proporzione al capitale sociale rappresentato dalla parte delle Azioni in Garanzia oggetto di vendita moltiplicato per il valore degli Own Fund della Società determinati in base alla normativa Solvency II, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la vendita; e/o

- (b) l'appropriazione delle Azioni in Garanzia – nella misura necessaria al pagamento delle Obbligazioni Garantite – al valore determinato in proporzione al capitale sociale rappresentato dalla parte delle Azioni in Garanzia oggetto di appropriazione moltiplicato per il valore degli Own Fund della Società determinati in base alla normativa Solvency II, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la vendita.

9.5 Informativa del Creditore Pignoratizio

Al termine dell'escussione del Pegno, il Creditore Pignoratizio dovrà: (i) informare immediatamente per iscritto il Costituente o, a seconda del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in relazione alle modalità di escussione adottate per escutere le Azioni in Garanzia, e l'importo ricavato dall'escussione; e (ii) restituire al Costituente ogni somma eventualmente eccedente in seguito al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite.

9.6 Imputazione dei proventi della vendita delle Azioni in Garanzia

I proventi relativi alla escussione totale o parziale -del Pegno ricevuti dal Creditore Pignoratizio saranno imputati, a proprio insindacabile giudizio, al soddisfacimento delle pretese come segue:

- (i) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte) sostenute e documentate del Creditore Pignoratizio relativamente all'escussione e vendita delle Azioni in Garanzia;
- (ii) in secondo luogo, proporzionalmente al soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite prima per interessi e poi per capitale.

10. ESTINZIONE DEL PEGNO

10.1 Estinzione finale del Pegno

Il Pegno rimarrà in vigore sino alla scadenza del Periodo di Responsabilità.

10.2 Formalità di cancellazione del Pegno

Nei casi di estinzione del Pegno per effetto della scadenza del Periodo di Responsabilità su richiesta e a spese del Costituente, il Creditore Pignoratizio acconsentirà senza indugio all'annotazione della cancellazione del Pegno nel Libro dei Soci della Società, dando, a tal fine, istruzioni alla Società.

12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

12.1 Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto di Pegno su Azioni, il Costituente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel successivo articolo 12.2 (Comunicazioni).

Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto di Pegno su Azioni ed al Pegno costituito in forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Contratto di Pegno su Azioni ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

12.2 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto di Pegno su Azioni, dovrà avvenire per iscritto, e dovrà pervenire tramite lettera raccomandata o fax alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente articolo 11 (Elezione di domicilio e Comunicazioni).

Se al Costituente:

Se al Creditore Pignoratizio:

13. DISPOSIZIONI GENERALI

13.1 Esclusione di responsabilità

Il Costituente dichiara e prende atto che il Creditore Pignoratizio non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Costituente e/o alla Società dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Contratto di Pegno su Azioni e del Pegno con esso costituito, salvi i casi di dolo o colpa grave.

13.2 Invalidità parziale

La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Pegno su Azioni, non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto di Pegno su Azioni.

14 TASSE, IMPOSTE E SPESE

Le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notariali) relativi o comunque connessi al Pegno, al presente Contratto di Pegno su Azioni ed alla sua esecuzione e/o modifica sono a esclusivo carico del Creditore Pignoratizio, ivi inclusi i costi eventuali di registro riferiti all'Contratto Preliminare.

15 LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto di Pegno su Azioni ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto di Pegno su Azioni sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ALLEGATI

- 1. modello iscrizione del pegno a libro soci;

Milano, _____

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo:

Allegato - 1 -

N. [•] - [DATA]

COSTITUZIONE DI PEGNO

Si dà atto che in forza del contratto denominato "Contratto di Pegno su azioni Sara" concluso in data [•] maggio giugno 2018, conservato in atti dalla Società:

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, P.IVA nr. 00907501001, in persona del Presidente ing. Angelo Sticchi Damiani a questo atto autorizzato da [•] (qui di seguito complessivamente indicati come il "Costituente"), costituisce in pegno a favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello, n. 11, Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 006, in persona del Presidente Dott. ~~Iti Mihalieh~~ Luigi Lana a questo atto autorizzato da [•] (il "Creditore Pignoratizio") e loro successori, cessionari ed aventi causa, n. ~~[•]~~ 1.019.385 azioni di proprietà del Costituente, una partecipazione pari al [•] del capitale sociale della Società (le "Azioni in Garanzia"), così identificate: [•], a garanzia di parte del corrispettivo dovuto dal Costituente a favore del Creditore Pignoratizio in forza di un accordo di vendita di n. [•] azioni ordinarie della Società; il credito garantito è pari a Euro pari a Euro 34.991.979,57 oltre interessi maturati e maturandi che è stato dilazionato secondo i seguenti importi e alle seguenti date):

- (i) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2019;
- (ii) Euro 8.075.072,18 entro il 30 giugno 2020;
- (iii) Euro 18.841.835,10 entro il 30 giugno 2021.

Su ciascun importo dilazionato il Costituente deve al Creditore Pignoratizio gli interessi a partire dal [•] e sino a ciascuna data di pagamento al tasso annuo del 1% (unopercento). Per le frazioni di anno gli interessi saranno calcolati pro die ossia per i giorni effettivi maturati, sulla base dell'anno civile di 365 giorni. Nel caso di realizzazione di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine come definito dal Contratto di Pegno su Azioni Sara, il Costituente decadrà dal beneficio del termine dovrà immediatamente pagare al Venditore tutto il corrispettivo dilazionato non ancora corrisposto oltre agli interessi maturati sino al saldo. In ogni caso di ritardo di pagamento e di realizzazione di un Evento di Decadenza dal Beneficio del Termine si applicherà, per richiamo convenzionale delle Parti, il tasso di interesse previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il pegno si estenderà a tutte le azioni di spettanza del Costituente o dei suoi aventi causa come risultanti da ogni aumento di capitale gratuito.

Il Creditore Pignoratizio, ai sensi dell'articolo 2786 del Codice Civile, è irrevocabilmente legittimato ad espletare ogni formalità relativa all'escussione del pegno, inclusa il trasferimento delle azioni a favore del terzo acquirente e, ove occorra, anche all'esercizio delle facoltà spettanti al socio ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società compresa la facoltà di richiedere l'acquisto delle Azioni in Garanzia da parte della società e recedere con riferimento alle Azioni in Garanzia.

